

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Calabria – Catanzaro – Sezione II – Sentenza dell'8 maggio 2015, n. 934.

In materia elettorale la particolare celerità del sub procedimento di presentazione delle candidature e di esame delle stesse non consente lo svolgimento di supplementi di istruttoria da parte delle Commissioni elettorali e non consente di pervenire ad una sorta di sanatoria basata su ricostruzioni postume, fondate su procedimenti induttivi o deduttivi, che determinerebbero una inammissibile violazione del procedimento elettorale, predeterminato dalla legge anche quanto a tempi, modi e forme.

Omissis

Secondo un consolidato orientamento - da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi - i moduli aggiuntivi, utilizzati per la sottoscrizione delle liste, quando siano privi dell'indicazione del contrassegno di lista e dell'elenco dei candidati, devono necessariamente essere uniti al primo foglio da elementi ulteriori rispetto alla semplice spillatura, quali timbri lineari, firme, ecc., in guisa da consentire alla Commissione elettorale di verificare in modo inequivocabile che i sottoscrittori erano consapevoli di dare il proprio appoggio a quella determinata lista ed ai relativi candidati (ex multis: Consiglio di Stato, Sezione V, n. 6545/2006; n. 1553/2007; n. 5911/2008).

Nel caso di specie, esiste solo una mera congiunzione materiale, non vi è alcuna dichiarazione di continuità e collegamento tra i fogli proveniente da un pubblico ufficiale, né vi è apposizione di timbri di congiunzione tra fogli.

Conseguentemente, non vi è certezza in ordine al fatto che gli elettori, al momento della sottoscrizione, fossero nella piena ed effettiva conoscenza dei nominativi di tutti i candidati e del simbolo di lista che appoggiavano.

Non si può dunque ritenere che le sottoscrizioni prodotte a sostegno della lista de qua soddisfano tutti i requisiti materiali posti dall'articolo 28 del Testo Unico n. 570 del 1960.

Conseguentemente, si deve ritenere che la lista con le sottoscrizioni non autenticate equivale ad una lista carente delle richieste sottoscrizioni perché invalide (conf.: Consiglio di Stato, Sezione V, 11 febbraio 2013, n. 779; Consiglio di Stato, Sezione V, 29 ottobre 2012, n. 5504; Consiglio di Stato, Sezione V, 16 aprile 2012, n. 2126; Consiglio di Stato, Sezione V, 1° marzo 2011, n. 1272) e, pertanto, integra la causa di esclusione espressamente prevista dalla legge.

Va, per completezza, precisato che la particolare celerità del sub procedimento di presentazione delle candidature e di esame delle stesse non consente lo svolgimento di supplementi di istruttoria da parte delle Commissioni elettorali e non consente di pervenire ad una sorta di sanatoria basata su ricostruzioni postume, fondate su procedimenti induttivi o deduttivi, che determinerebbero una inammissibile violazione del procedimento elettorale, predeterminato dalla legge anche quanto a tempi, modi e forme (conf.: Consiglio di Stato, Sezione V, 6 maggio 2014, n. 2334).

Omissis